

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1054-B)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE LUCA

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 28 novembre 1973

modificato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 3 ottobre 1974 (V. Stampato n. 2569)

e unificato col

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DELFINO

(V. Stampato n. 1455)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 ottobre 1974*

Provvedimenti a favore dei ciechi

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Provvedimenti in favore dei ciechi**Art. 1.**

Il cittadino affetto da minorazione visiva o da cecità assoluta congenita o per qualsiasi causa contratta, è da considerarsi a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire, salvo non venga accertata clinicamente la sua totale o parziale incapacità di intendere e di volere.

Art. 2.

La firma autonomamente apposta dal cieco o dal minorato visivo su un qualsiasi atto o titolo o documento o impegno scritto, nonché quale certificazione anche in occasione di pagamenti o riscossioni bancari, postali, eccetera, è valida e vincolante per il soggetto ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse o che possano connettersi a tale sottoscrizione.

Art. 3.

Per espressa richiesta del minorato visivo o del cieco è ammesso ad assistere il medesimo nel compimento degli atti di cui all'articolo precedente o a partecipare alla loro redazione, nei limiti indicati dall'interessato stesso, qualsiasi altra persona cui il soggetto in parola accordi la necessaria fiducia.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Provvedimenti a favore dei ciechi**Art. 1.**

La persona affetta da cecità congenita o contratta successivamente, per qualsiasi causa, è a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire, purchè non sia inabilitata o interdetta a norma degli articoli 414, 415 e 416 del codice civile.

Art. 2.

La firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da cecità, è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse.

Resta fermo il divieto di cui all'articolo 604, ultimo comma, del codice civile.

Art. 3.

Per espressa richiesta della persona affetta da cecità è ammessa ad assistere la medesima, nel compimento degli atti di cui all'articolo 2, o a partecipare alla loro redazione, nei limiti indicati dall'interessato, altra persona cui egli accordi la necessaria fiducia.

La persona che, ai sensi del comma precedente, presta assistenza nel compimento di un atto, deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo ad essa le parole « il testimone ».

La persona che, ai sensi del primo comma, partecipa alla redazione di un atto, deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo le parole « partecipante alla redazione dell'atto ».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 4.

Sono abrogate tutte le disposizioni generali e particolari in contrasto con la presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

Quando la persona affetta da cecità non è in grado di apporre la firma, effettua la sottoscrizione con un segno di croce; se non può sottoscrivere neppure con il segno di croce, ne è fatta menzione sul documento con la formula « impossibilitato a sottoscrivere ».

Nei casi previsti nel comma precedente il documento è perfezionato con l'intervento e la sottoscrizione di due persone designate ai sensi dell'articolo 3.

Soppresso.